



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,*  
*finanziarie e strumentali*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche di coesione*

- Alla Commissione Europea  
DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione  
c.a. *Michel Servoz*  
Bruxelles – BELGIO
- Alla Commissione Europea  
DG per la Politica Regionale e Urbana  
c.a. *Marc Lemaître*  
Bruxelles – BELGIO
- E, p.c. All' Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  
Via Fornovo, n. 8  
00192 Roma  
c.a. *dott. Salvatore Pirrone*  
c.a. *dott.ssa Marianna D'Angelo*
- All' Agenzia per la coesione territoriale  
Via Sicilia, n. 162/c  
00187 Roma  
c.a. *dott.ssa Maria Ludovica Agrò*
- Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ragioneria generale dello Stato  
I.G.R.U.E.  
Via XX Settembre, n. 97  
00187 Roma  
c.a. *Ispettore Generale Capo*  
*dott. Carmine di Nuzzo*  
c.a. *Autorità di Audit*  
*dott. Pasquale Bellomo*
- Al Coordinamento delle Regioni  
c/o Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo  
Via Volturno, n. 58  
00185 Roma  
c.a. *dott.ssa Elena Calistri*

Oggetto: Richiesta di modifica dell'Accordo di Partenariato per l'inclusione delle scuole paritarie tra i Beneficiari del "PON – Per la Scuola" 2014-2020.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,*  
*finanziarie e strumentali*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche di coesione*

Come noto, l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, stabilisce, nella sezione I A, pag. 258, che *"in linea con i deficit e i bisogni identificati .... il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale interverranno nel settore dell'educazione pubblica, con esclusione delle scuole private e/o parificate"*. Ciò, al fine di favorire la concentrazione degli interventi e un'agevole organizzazione dell'azione del pertinente Programma nazionale, in continuità con l'esperienza pregressa.

In attuazione di tale disposizione, le scuole paritarie non sono state incluse tra le istituzioni scolastiche beneficiarie del Programma Operativo Nazionale – "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" (Decisione (C(2014) 9952) del 17 dicembre 2014).

Successivamente e già in fase di attuazione del suddetto Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 (di seguito anche PON "Per la Scuola"), è intervenuta la legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), che, all'articolo 1, comma 313, ha disposto che *"nel Programma Operativo Nazionale Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento, riferito al periodo di programmazione 2014-2020, di cui alla decisione della Commissione europea C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per istituzioni scolastiche si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62"*. La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione prevede espressamente che *"il Sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali"*.

La norma introdotta dalla legge di Bilancio 2017 trova, quindi, motivazione nel voler ancora una volta riconoscere in concreto il ruolo d'interesse pubblico svolto da tutte le scuole che appartengono al Sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie private e degli Enti Locali, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di istruzione.

Nel dettaglio, giova evidenziare che la procedura per il riconoscimento della parità scolastica è in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e avviene previa verifica del possesso di specifici requisiti<sup>1</sup>, ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della citata legge n. 62

---

<sup>1</sup> Tra tali requisiti si annoverano:

- progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione;
- piano dell'offerta di istruzione conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
- disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- istituzione e funzionamento degli Organi collegiali;
- iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;
- applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,*  
*finanziarie e strumentali*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche di coesione*

del 2000. Le scuole paritarie per essere ricomprese nel sistema nazionale di istruzione sono, quindi, tenute a rispettare precise disposizioni sia con riferimento all'offerta didattica, sia con riferimento alle relative strutture e al personale docente, requisiti verificati puntualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La verifica sul possesso dei requisiti nelle scuole paritarie è stata ulteriormente rafforzata con il "Piano straordinario di ispezioni", avviato nel 2016 e previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Le scuole paritarie, dunque, seppur gestite da soggetti privati, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi e delle finalità pubbliche del sistema di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, garantiscono le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, rappresentano uno strumento di ampliamento dell'offerta di istruzione e di servizio pubblico alle loro studentesse e ai loro studenti, assicurandone l'equiparazione dei diritti e dei doveri.

Con specifico riferimento al PON "Per la Scuola" e ai suoi principali obiettivi di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione delle competenze delle studentesse e degli studenti in contesti fragili, va considerato, in particolare, che anche le scuole paritarie operano in territori e in aree a particolare rischio sociale anche per quanto riguarda il fenomeno della dispersione scolastica. Anche in considerazione di ciò, con l'Avviso pubblico, prot. n. 12384 del 25 ottobre 2016, concernente iniziative contro la dispersione scolastica, è stata consentita la partecipazione delle scuole paritarie nei progetti di rete promossi dalle scuole statali, con specifico riferimento ai "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico".

Si fa presente, inoltre, che, con l'avvenuto consolidamento della struttura del PON "Per la Scuola" e della sua articolazione primaria sugli obiettivi dell'Accordo di partenariato in tema di qualità degli apprendimenti e permanenza nei percorsi formativi per gli studenti, sembrano essere venute meno le condizioni che avevano motivato l'esclusione delle scuole paritarie dalla partecipazione all'azione del programma nazionale.

Nella stessa direzione sono da segnalare i miglioramenti intervenuti nel contrasto alla dispersione scolastica da parte delle scuole pubbliche, nell'ambito della nuova cornice della normativa primaria, legge n. 107 del 2015.

- 
- organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia (non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe);
  - personale docente fornito del titolo di abilitazione;
  - contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i Contratti Collettivi Nazionali di settore.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,*  
*finanziarie e strumentali*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche di coesione*

In particolare, le scuole paritarie, a fronte di un numero di studenti, che rappresenta in media circa il cinque per cento dell'intera popolazione scolastica nazionale, costituiscono comunque una presenza diffusa anche nei territori più fragili del Paese. Pertanto, si ritiene utile riconoscere loro un ruolo fondamentale di presidio dei territori al fine di poter esercitare, in sinergia con le scuole statali, una funzione di supporto alle azioni volte a ridurre il fallimento formativo precoce e a contrastare la dispersione scolastica.

Pertanto, l'estensione delle azioni del PON "Per la Scuola" alle scuole paritarie permetterebbe di includere, tra i destinatari degli interventi finanziati dal Programma, le studentesse e gli studenti di queste scuole<sup>2</sup>, i quali, allo stato, non partecipano agli interventi aggiuntivi della didattica curricolare promossi dal PON, con una conseguente discriminazione per le relative studentesse e i relativi studenti.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, nel rispetto della previsione dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si propone di avviare le interlocuzioni formali per modificare il testo dell'Accordo di Partenariato nella sezione I A, pag. 258, in modo da superare la limitazione della partecipazione delle scuole paritarie al PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'Apprendimento" 2014-2020, rinviando successivamente alla concertazione in sede operativa la definizione delle modalità necessarie per la modifica del Programma operativo e delle condizioni di attuazione che deriveranno da tale modifica anche con riferimento ai due diversi fondi strutturali gestiti nel Programma.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA  
Dott.ssa Carmela Palumbo

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cons. Vincenzo Donato

<sup>2</sup> A titolo puramente indicativo si segnala che il primo ciclo di istruzione della durata complessiva di 8 anni si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il secondo ciclo di istruzione si articola in un percorso della durata di 5 anni che si conclude con l'esame di Stato. I punti di erogazione del servizio facenti capo a Istituti scolastici statali, senza contare le scuole dell'infanzia, sono in totale 27.820, con un bacino di utenza di circa 6,862 milioni di studenti. Sono, invece, iscritti a Istituti scolastici paritari circa 352 mila studenti, pari al 5 per cento della popolazione scolastica, distribuita su 3.713 punti di erogazione del servizio.